

Codice A1816B

D.D. 8 ottobre 2020, n. 2625

CNTG747 - Concessione demaniale breve per taglio piante lungo il torrente Varaita (sponde dx e sx), a valle del ponte sulla SP 198 tra i confini di Ruffia e Scarnafigi, nei comuni di Ruffia e Villanova Solaro (CN). Richiedente: Soc. BIOPOPLAR S.r.l. - Cavallermaggiore



ATTO DD 2625/A1816B/2020

DEL 08/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: CNTG747 - Concessione demaniale breve per taglio piante lungo il torrente Varaita (sponde dx e sx), a valle del ponte sulla SP 198 tra i confini di Ruffia e Scarnafigi, nei comuni di Ruffia e Villanova Solaro (CN). Richiedente: Soc. BIOPOPLAR S.r.l. - Cavallermaggiore

PREMESSO:

- che in data 06/07/2020 con nota acquisita al protocollo n. 33482/A1816B, la Soc. BIOPOPLAR S.r.l., ha presentato una richiesta di Concessione Breve per l'autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali lungo il torrente Varaita (sponde dx e sx), a valle del ponte sulla SP 198 tra i confini di Ruffia e Scarnafigi, nei comuni di Ruffia e Villanova Solaro (CN);

- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del tecnico Dott. Forestale Castelli Fabio, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

- che copia dell'istanza in data 27/07/2020, con nota prot. n. 36854/A1816B, è stata inoltrata all'Autorità Idraulica competente sul torrente Varaita (A.I.P.o. – Agenzia Interregionale per il fiume Po-Ufficio di Moncalieri), per l'acquisizione del parere di compatibilità idraulica;

- che in data 27/07/2020, con nota prot. n. 36862/A1816B è stato trasmesso al Comune di Ruffia ed al comune di Villanova Solaro l'avviso per le pubblicazioni di legge c/o l'Albo Pretorio comunale come previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che in data 01/09/2020, con nota prot. n. 21270/2020 (ns.prot. n. 41573/A1816B del 01/09/2020) è pervenuto il parere favorevole dell'A.I.P.o. alla realizzazione degli interventi richiesti;

- che l'esito di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di Ruffia e Villanova Solaro, pervenuti in data 24/08/2020 ed acquisiti al n. 40652/A1816B e n. 40718/A1816B di protocollo non hanno dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

- che in relazione alla tipologia degli interventi, effettuato il sopralluogo da parte di Funzionari di questo Settore, è stata definita la valutazione del valore di macchiatico da corrispondere per il taglio richiesto in relazione alla vigente tabella dei canoni regionali previsti (D.G.R. 18-25-17 del 30/11/2015);

- che con D.D. n. 2421/A1816B in data 17/09/2020 l'intervento in oggetto è stato autorizzato anche ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., per quanto concerne gli aspetti selvicolturali, che si allega in copia;

- che per il taglio delle piante non classificabile come intervento di manutenzione idraulica è stata effettuata la "Stima Economica" di cui alla D.G.R. n. 18 – 2517 del 30/11/2015 determinando un valore di € 1.022,00 (euro milleventidue/00);

VISTO:

- che la Soc. BIOPOPLAR S.r.l. ha provveduto ad effettuare il versamento di **€ 1.022,00 (euro milleventidue/00)** relativo al canone demaniale per il taglio delle essenze arboree, su c.c.p. n. 22207120 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – via Bellezia n. 2 – 10122 Torino" con la causale "Canone per taglio piante nel Comune di Savigliano (CNTG747).

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 44 del 26/04/2000 e s.m.i.;
- L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare la Soc. BIOPOPLAR S.r.l. - Cavallermaggiore, ad eseguire gli interventi di taglio piante (per un quantitativo di q.li 881) **lungo il torrente Varaita (sponde dx e sx), a valle del ponte sulla SP 198 tra i confini di Ruffia e Scarnafigi, nei comuni di Ruffia e Villanova Solaro (CN)** nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'A.I.P.o. n. 21270 del 01/09/2020 ed in copia alla presente e delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni;

- 1) all'interno dell'alveo inciso (art. 37, c.2, let.a , punto 1 del Regolamento 8/R/2011): taglio manutentivo della vegetazione conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo;
- 2) nella fascia dei 10 m dal ciglio superiore di sponda (art. 37 c.2 let.b, punto 2 del Regolamento 8/R/2011): taglio delle piante inclinate ed instabili che possono cadere nell'alveo;
- 3) oltre i 10 m dal ciglio superiore di sponda (art. 37 c.3 del Regolamento 8/R/2011): taglio per un quantitativo di ql
- 4) potranno essere asportate le piante senescenti, deperienti e fortemente inclinate per le quali il valore di macchiatico è nullo;
- 5) Dovrà essere rispettato il valore minimo del 20% di copertura ai sensi dell'art. 37, comma 2 b1 del Regolamento 8/R/2011.
- 6) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Soc. BIOPOPLAR S.r.l. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 7) La Soc. BIOPOPLAR S.r.l. dovrà provvedere a comunicare a questo Settore ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo le date di inizio e ultimazione dei lavori ed a fornire l'elenco degli eventuali mezzi impiegati in alveo, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Progettista attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente autorizzazione **ha validità di anni 1 (uno)** attenendosi comunque a quanto dettato dal D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i.

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe